



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 6/2018** del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dal Collegio
- Acustica
- Ambiente
- Bandi/Avvisi
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- Sicurezza
- Vigili del fuoco
- Varie



COLLEGIO

DAL COLLEGIO

COLLEGIO E APICO - CHIUSURA UFFICI

Si comunica che il giorno LUNEDÌ 30 APRILE p.v. gli uffici rimarranno chiusi in occasione del ponte del 1° MAGGIO.



ACUSTICA

ACUSTICA

CARATTERISTICHE INTERNE ACUSTICHE DEGLI EDIFICI

Norma UNI 11 532-1:2018 in vigore dal 15.03.2018

Pubblicata sul sito dell'UNI la norma 11532-1:2018 la norma dal titolo: Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati – Metodi di progettazione e tecniche di valutazione – Parte 1: Requisiti generali.

Caratteristiche acustiche

Le caratteristiche acustiche, ossia le qualità acustiche, di un ambiente sono fondamentali per definire un adeguato livello di comfort e di comunicazione.

Per alcune destinazioni d'uso, ad esempio scuole, ambienti destinati a conferenze e assimilabili, la comprensione del parlato è un'esigenza di primaria importanza; per altri ambienti, quali ristoranti, mense, spazi comuni, il controllo della qualità acustica è una condizione essenziale per rendere i luoghi accoglienti e piacevoli. E' quindi importante definire i descrittori acustici che meglio rappresentano la qualità acustica di un ambiente.

La UNI 11532-1:2018

La nuova norma definisce, in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli ambienti, i descrittori acustici che meglio possono rappresentare le qualità acustiche degli ambienti proponendo, per ognuno di essi, i valori ottimali. Propone, inoltre, i metodi di progettazione e tecniche di valutazione che consentono di ottenere una metodologia operativa comune.

I contenuti

In pratica, la UNI 11532-1:2018 descrive gli aspetti generali comuni a tutti i settori di applicazione, in particolare:

- i descrittori che meglio rappresentano la qualità acustica di un ambiente, indicandone i valori di riferimento in relazione alla destinazione d'uso dell'ambiente stesso
 - i metodi di previsione
 - le tecniche di valutazione che costituiscono una metodologia operativa comune Ambito di applicazione
- La norma si applica ai seguenti settori, con diversa destinazione d'uso:
- settore scolastico – comunicativo/collettivo – collettivo – piccole sale conferenze e/o polifunzionali col limite di 250 m3
 - settore sanitario
 - settore uffici, con riguardo degli open plan offices
 - settore ristorazione
 - settore direzionale commerciale – sportivo – terziario
 - settore produttivo/industriale – fieristico – espositivo

La norma, in vigore dal 15 marzo 2018, sostituisce la precedente UNI 11532:2014.



AMBIENTE

AMBIENTE

MUD 2018 - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Segnaliamo che sono variate le modalità di compilazione e invio della Comunicazione Semplificata - MUD 2018.

Riportiamo di seguito le istruzioni per effettuare correttamente l'invio della comunicazione: compilare la comunicazione accedendo al portale <https://mudsemplificato.ecocerved.it>

- stampare, firmare e scansionare la comunicazione
- inviare un UNICO documento in formato PDF contenente comunicazione firmata, attestato pagamento diritti di segreteria di 15 euro, copia documento di identità (non necessario se la comunicazione è firmata digitalmente)
- trasmettere via PEC il file ottenuto all'indirizzo unico: comunicazionemud@pec.it indicando il codice fiscale del dichiarante nell'oggetto

ATTENZIONE NON INVIARE MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO (né dichiarazioni cartacee, né dichiarazioni via pec), in quanto le stesse risulterebbero inesatte e passibili di sanzione.



BANDI / AVVISI

BANDI/AVVISI

RINNOVO COMMISSIONE PAESAGGIO

L'Ufficio Tecnico Unione dei Comuni "Lario e Monti" comunica che si rende necessario rinnovare la commissione del paesaggio in scadenza.

A completamento di quanto sopra si allega il modulo dell'istanza.



UNIONE DEI COMUNI LARIO E MONTI
UFFICIO TECNICO

22020 Pognana Lario, via Don Paolo Bernasconi, 1 tel. 031309229 – fax 031377992
mail: tecnico@unionelarioemonti.it PEC: utc.unionelarioemonti@halleypec.it

prot. 1543 del 05.04.2018 - UNIONE DEI COMUNI LARIO E MONTI

AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO

(ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICA TERRITORIALE

Visti:

- il D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio;
- gli artt. 80 e 81 della L.R. 12/05 “Legge per il governo del territorio” relativi all’istituzione ed alla composizione della Commissione per il Paesaggio da parte di soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia VIII/7977 del 06.08.2008 ed in particolare l’Allegato 1 che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia VIII/8139 del 01.10.2008 inerente modifiche ed integrazioni alla D.G.R. VIII/7977;
- il Regolamento dell’unione dei Comuni Lario e Monti approvato con deliberazione n. 09 Del 06.11.2008 con cui vengono definiti le competenze, il funzionamento e la disciplina della Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 81 della Legge Regionale n. 12/2005;

RENDE NOTO

che L’Unione Dei Comuni Lario e Monti intende procedere all’individuazione dei soggetti idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio, che dovrà essere composta da n. 5 membri esterni all’Ente, a partire dalla data di nomina e fino a scadenza di anni 3 .

A tal fine si precisa che possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso di comprovata esperienza professionale in materia, risultante dal curriculum individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi.

La carica di componente della Commissione è incompatibile:

- a) con la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale;
- b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
- c) con l’esercizio di attività professionale svolta anche mediante studi associati sul territorio comunale.



UNIONE DEI COMUNI LARIO E MONTI
UFFICIO TECNICO

22020 Pognana Lario, via Don Paolo Bernasconi, 1 tel. 031309229 – fax 031377992
mail: tecnico@unionelarioemonti.it PEC: utc.unionelarioemonti@halleypec.it

Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.lgs. 42/2004 la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è a titolo gratuito.

Gli interessati possono presentare la domanda entro e **non oltre le ore 12.30 del giorno 30.04.2018** all'Ufficio Protocollo dell'Ufficio tecnico dell'unione dei Comuni Lario e Monti o mediante invio entro lo stesso termine alla casella PEC: utc.unionelarioemonti@halleypec.it.

La domanda, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere redatta secondo il modello allegato e dovrà riportare l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, anche sintetico, nel quale dovranno essere indicati:

- il titolo di studio posseduto;
- l'esperienza posseduta;
- ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, partecipazione a Commissioni) purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Nel rispetto dei requisiti previsti non si procederà a stilare alcuna graduatoria e la scelta e nomina dei componenti la Commissione verrà effettuata insindacabilmente dalla Giunta Comunale, a seguito di valutazione tecnica effettuata dall'Area Governo del Territorio.

La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina dei nuovi membri.

I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo a quattro sedute consecutive. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti

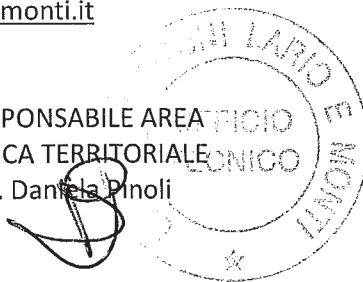
saranno trattati nel rispetto dello stesso Decreto. Gli stessi saranno utilizzati per gli adempimenti connessi alla procedura in parola, verranno raccolti, archiviati ed elaborati tramite supporti informatici dal personale dipendente coinvolto nel procedimento.

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio online dell'ente Unione dei Comuni Lario e Monti ed è disponibile in homepage del sito istituzionale nella sezione bandi di gara;

Verrà inoltre inviato all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ed all'Ordine degli Ingegneri di Como, all'Ordine Regionale dei Geologi, all'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali, al Collegio dei Geometri di Como.

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'Area Governo del Territorio – Sportello Unico Edilizia - tel. 031 309229 ; e-mail: tecnico@unionelarioemonti.it

IL RESPONSABILE AREA
POLITICA TERRITORIALE
arch. Daniela Pinoli



BANDO ISI 2017

Sul territorio regionale sono stati programmati eventi per approfondire aspetti del Bando ISI 2017.

Di seguito si segnalano le date e le sedi in cui si svolgeranno gli incontri:

- 20 aprile - Milano - Auditorium Claudio De Albertis, via San Maurilio 21
- 8 maggio - Bergamo - Sala Mosaico Borsa Merci, via Francesco Petrarca
- 10 maggio - Varese - Sala Montanari, via Bersaglieri 1
- 15 maggio - Brescia - Centro Paolo VI via Gezio Calini 30

Tutti gli incontri hanno inizio alle ore 9.00.

Per informazioni e accrediti agli eventi si invita a consultare il portale dell'INAIL

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html>



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

STUDIO TECNICO DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA , con sede in Como, ricerca:

1 giovane collaboratore con partita iva, per collaborazione part time.

Competenze di base richieste: .Buona conoscenza ed uso Autocad - Conoscenza dell'iter presentazione pratiche edilizie - Buona conoscenza pacchetto Office.

inviare CV europeo a: abstudiotechnico@yahoo.it

DBA PROGETTI SpA, primaria società di ingegneria, architettura e project management, soggetta a direzione e controllo da parte di DBA GROUP SpA (quotata dal 2017 sul mercato AIM di Borsa italiana), ricerca per la propria sede di Milano:

n.1 Tecnico addetto alla progettazione di impianti elettrici

Posizione offerta: assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno oppure collaborazione autonoma con P. IVA

I requisiti richiesti e modalità di invio del CV e tutti i dettagli sono specificati nel documento che segue.



TECNICO PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI

DBA PROGETTI SpA, primaria società di ingegneria, architettura e project management, soggetta a direzione e controllo da parte di DBA GROUP SpA (quotata dal 2017 sul mercato AIM di Borsa italiana), ricerca per la propria sede di Milano, **n.1 Tecnico addetto alla progettazione di impianti elettrici**

Descrizione dell'offerta:

La risorsa selezionata si occuperà di eseguire controlli sull'esecuzione delle opere impiantistiche elettriche e speciali BT e MT di cui prenderà in carico la progettazione e supervisione lavori, individuandone criticità ed eventuali non conformità. E' richiesta capacità di progettare e disegnare schemi elettrici unifilari e multifilari di bassa tensione anche con componenti di automazione industriale. Il candidato dovrà, inoltre, avere esperienza nella progettazione di impianti speciali quali l'impianto di rivelazione fumo, l'antintrusione, il controllo accessi, ecc. con conoscenza delle rispettive normative. Dovrà avere capacità di realizzare un'analisi rischio fulminazione.

Requisiti richiesti:

- Almeno 3 anni di esperienza maturati nella progettazione definitiva ed esecutiva
- Diploma di P.I./Laurea in Ingegneria
- Buona conoscenza delle norme di settore
- Buona conoscenza Autocad
- Buona conoscenza di Dialux e Dialux Evo
- Buona conoscenza di Primus
- Conoscenza della normativa CEI EN 62305
- Conoscenza lingua inglese
- Residenza nella zona di Milano o limitrofi
- Richiesta la disponibilità a brevi trasferte su tutto il territorio nazionale
- Patente categoria B

Costituiranno requisito preferenziale:

- Iscrizione all'ordine
- Conoscenza/esperienza in attività di cantiere
- Conoscenza metodo di progettazione BIM
- Conoscenza Smart
- Conoscenza Ampere di electrographics
- programmi sviluppati da ABB e Schneider
- Disponibilità immediata

Il candidato ideale possiede spiccate capacità di analisi e sintesi, attitudine a lavorare con elevati standard di qualità e precisione, capacità di adattamento a contesti lavorativi complessi.

Completano il profilo: serietà e precisione nello svolgimento dei compiti assegnati, autonomia di gestione, intraprendenza, buona capacità di lavorare in gruppo e problem solving.

Offriamo: assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno oppure collaborazione autonoma con P. IVA all'interno di una realtà aziendale prestigiosa e competitiva sul mercato, in forte espansione sia sul territorio italiano che internazionale.

Inquadramento economico: commisurato al reale livello di esperienza del candidato nella mansione descritta.

Sede di lavoro: Milano

I candidati sono pregati di inserire la propria candidatura sul sito www.dbagroup.it nella sessione "lavora con noi" rispondendo all'offerta "tecnico progettista impianti elettrici" sede di Milano, allegando un CV aggiornato completo di foto. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in possesso dei requisiti sopra indicati.



EDILIZIA

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA

Consiglio di Stato sentenza 23.03.2018, n. 1878

Si ha la lottizzazione abusiva anche in caso di terreni coltivati e con alberi da frutto qualora vengono iniziate opere che comportano una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni, che perdono la propria connotazione agricola originaria.

Questo quanto chiarito in una recente sentenza del Consiglio di Stato – sentenza del 23 marzo 2018, n.1878 – in materia di lottizzazione abusiva.

Il caso

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato dai proprietari di un terreno, risultante da un indebito frazionamento di un suolo agricolo in piccoli lotti successivamente venduti a diversi acquirenti, utilizzato per attività agricole a livello amatoriale.

A seguito della realizzazione di alcuni interventi atti a consentire lo svolgimento dell'attività agricola, quali opere infrastrutturali (una strada di collegamento tra i vari lotti e la rete elettrica) e manufatti residenziali completi di logge e verande, dotati di tutti i confort (cucine e bagni, impianti di adduzione acqua e smaltimento rifiuti, impianti di riscaldamento, condizionamento ed elettrici), il Comune contestava loro una lottizzazione abusiva.

In particolare, il Comune motivava la propria scelta con le seguenti ragioni:

- per aver realizzato intervento di lottizzazione non autorizzata di un terreno agricolo mediante acquisto di porzioni di terreno agricolo all'uopo frazionato, facenti parte di un originario e più grande appezzamento di terreno, in lotti di esigue dimensioni tali da non consentire il permanere di un'effettiva destinazione agricola e dotati di impianti ed elementi tali da determinare il cambiamento urbanistico della zona e snaturare la programmazione e l'uso del territorio
- per aver costruito sui singoli lotti (ad eccezione della particella n. 199, F. 60) manufatti edilizi in assenza di idoneo titolo abitativo)
- per utilizzare con scopi residenziali parte dei manufatti realizzati (particelle n. 200, 201, 202, 203, 217, 218, 219, 220, F. 60) attraverso la realizzazione all'interno di essi di cucine e bagni dotati di impianti di adduzione acqua e smaltimento rifiuti, presenza di impianti di riscaldamento, condizionamento ed elettrici e realizzazione di logge e verande, ecc. Veniva, pertanto, ordinata la sospensione della lottizzazione a scopo edificatorio e l'immediata interruzione delle opere in corso.

L'ordinanza veniva impugnata dai proprietari dinanzi al Tar per la Toscana.

La sentenza del Tar Toscana

I giudici di primo grado rigettano l'ipotesi della lottizzazione cartolare ma affermano la sussistenza della lottizzazione abusiva sostanziale.

Dall'esame della documentazione in atti, si evidenzia che il suolo non è stato frazionato in lotti (lottizzazione cartolare); al contrario, però, risulta la realizzazione di manufatti ed impianti tecnici con caratteristiche tali da configurare uno sfruttamento a fini residenziali del terreno (lottizzazione abusiva sostanziale).

Brevemente la distinzione tra lottizzazione materiale e cartolare.

Lottizzazione materiale

La lottizzazione abusiva edilizia materiale è un insieme di opere fisiche comportanti la sostituzione funzionale del territorio assieme all'aumento del carico urbanistico; essa non richiede la realizzazione di vere e proprie costruzioni abusive, essendo sufficiente la sussistenza di opere le quali, sebbene nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno, in contrasto con le norme vigenti (Tar Lazio, Latina, Sez. I, 12 ottobre 2011, n. 798).

Lottizzazione cartolare

La lottizzazione abusiva cartolare si verifica per effetto di frazionamenti non autorizzati e vendite di terreni in lotti; essa si configura quando si hanno frazionamenti preordinati in modo non equivoco all'edificazione, anche se lo scopo edificatorio abusivo si realizza mediante successivi atti negoziali traslativi (Cass. Civ. II. n. 15991/2013, Cass. Pen. III n. 24985/2015).

I proprietari ricorrono contro tale decisione al CdS, in quanto, a loro giudizio, non si configura lottizzazione abusiva perché non sarebbe stata effettuata alcuna trasformazione del suolo che avrebbe conservato la propria natura agricola.

Il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, conferma quanto stabilito dal Tar Toscana. Ai sensi dell'art.30, comma 1, del dpr 380/2001 si configura la lottizzazione abusiva materiale (sostanziale) di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportano una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione.

Nel caso in esame, gli interventi valutati nel loro complesso, avrebbero modificato la destinazione agricola del fondo originario, lasciando presupporre l'intenzione di sfruttarla a fini residenziali, attraverso la realizzazione della strada di collegamento tra i vari lotti e della rete elettrica dell'intero complesso. Inoltre, all'interno di molti lotti, sarebbero state realizzate strutture edilizie non precarie, alcune con caratteristiche simili ad una civile abitazione. Sarebbero stati realizzati, inoltre, anche lavori di sbancamento e livellamento del terreno.

In definitiva, la circostanza che il terreno sia (anche) coltivato ad orto e che vi siano stati piantati degli alberi da frutto appare irrilevante.

ISTRUZIONI SULLE STRUTTURE IN LEGNO

Consiglio Nazionale delle Ricerche Documento DT 206 - R1

Le nuove istruzioni sulla progettazione, esecuzione e controllo delle strutture in legno

Il CNR ha pubblicato le nuove DT 206-R1 (Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione ed il controllo delle strutture di legno). Il documento è in consultazione fino al 15 luglio 2018

Nel 2007 il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha pubblicato il documento DT 206/2007 contenente le "Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno".

Il documento aveva lo scopo di fornire un contributo tecnico agli operatori impegnati nelle varie fasi della costruzione di strutture di legno, in linea con le conoscenze più avanzate del settore. Il documento, nel corso del tempo è diventato uno strumento indispensabile per i tecnici del settore.

Dal 2007 ad oggi il settore delle costruzioni si è evoluto, così come è avvenuto anche per il quadro normativo. Per rispondere alle nuove esigenze del settore, dunque, il CNR ha aggiornato e ampliato le istruzioni, pubblicando una nuova linea guida, denominata DT 206 R1.

Sottolineiamo che le Istruzioni CNR, per loro genesi e natura, non sono norme cogenti, ma rappresentano soltanto un ausilio offerto ai tecnici impegnati nella progettazione delle strutture di legno.

Il Documento Tecnico DT 206-R1 è sottoposto ad inchiesta pubblica fino al 15/07/2018: si possono fornire contributi a questo indirizzo e-mail.

DT 206-R1, struttura del documento

Il documento è così strutturato:

- SIMBOLOGIA e DEFINIZIONI
- CAMPO D'APPLICAZIONE
- RIFERIMENTI NORMATIVI
- MATERIALI E PRODOTTI
- PROPRIETÀ DEL MATERIALE
 - o Resistenze, moduli elastici, massa volumica o Umidità del materiale
 - o Variazioni termiche
 - o Viscosità
- PRODOTTI

- o Legno massiccio con sezioni rettangolari
- o Prodotti derivati dal legno
- o Elementi monodimensionali (travi)
- o Legno massiccio incollato (con giunti a dita)
- o Legno lamellare incollato
- o Elementi in micro-lamellare
- o Elementi bidimensionali (pannelli)
- o Pannelli di legno massiccio (SWP)
- o Pannelli di tavole incrociate (X-lam o CLT)
- o Pannelli a base di legno (compensato, OSB, MDF, ecc.) o Pannelli in micro-lamellare stratificati e compensati (LVL)
- MATERIALI COMPLEMENTARI
- ADESIVI
 - o Adesivi per elementi incollati in stabilimento
 - o Adesivi per incollaggi da realizzare in cantiere
- ELEMENTI MECCANICI DI COLLEGAMENTO
- ELEMENTI, TIPOLOGIE E SISTEMI STRUTTURALI
 - o Travi e colonne
 - o Travi di forma particolare o Travi e colonne composte o Pannelli
- TIPOLOGIE STRUTTURALI
 - o Solai
 - o Pareti
 - o Travature reticolari o Archi
 - o Telai
- CNR-DT 206 R1/2018
 - o SISTEMI STRUTTURALI
 - o Sistemi strutturali per edifici
 - o Edifici a telai leggeri irrigiditi
 - o Edifici a pareti di tavole incrociate (X-lam) o Edifici a telai pesanti
 - o Edifici tipo "Blockhaus"
- CRITERI E REGOLE DI PROGETTAZIONE
- AZIONI DI CALCOLO E CLASSI DI DURATA DEL CARICO
- INFLUENZE AMBIENTALI E CLASSI DI SERVIZIO
- RESISTENZE DI CALCOLO
- METODI DI ANALISI E DI VERIFICA
- STATI LIMITE DI ESERCIZIO
 - o Spostamenti istantanei e finali
 - o Scorrimento nelle unioni
 - o Norme specifiche per elementi inflessi (travi) o Vibrazioni
- STATI LIMITE ULTIMI PER GLI ELEMENTI STRUTTURALI
 - o Travi e colonne
 - o Verifiche di resistenza
 - o Trazione parallela alla fibratura
 - o Trazione perpendicolare alla fibratura
 - o Compressione parallela alla fibratura
 - o Compressione perpendicolare alla fibratura
 - o Compressione inclinata rispetto alla fibratura
 - o Flessione
 - o Tensoflessione
 - o Pressoflessione
 - o Taglio
 - o Torsione
 - o Taglio e torsione
 - o Verifiche di stabilità
 - o Elementi inflessi (Instabilità di trave)

- o Elementi compressi (Instabilità di colonna)
- o Elementi presso-inflessi (Instabilità composta di trave e di colonna) o Travi di forma particolare
- o Travi ad altezza variabile e travi curve
- o Travi a semplice rastremazione
- o Travi a doppia rastremazione
- o Travi curve
- o Travi con intagli o rastremazioni d'estremità
- o Travi con forature d'anima
- o Travi e colonne composte
- o Travi composte con connessioni meccaniche o Travi incollate
- o Travi incollate con anima sottili
- o Travi incollate con ali sottili
- o Colonne composte
- COLLEGAMENTI
- COLLEGAMENTI DI CARPENTERIA
 - o Tipologie di collegamenti
 - o Resistenza dei collegamenti
- COLLEGAMENTI CON MEZZI DI UNIONE METALLICI A GAMBO CILINDRICO
 - o Definizioni
 - o Requisiti dei mezzi di unione
 - o Collegamento con mezzi di unione multipli
 - o Collegamenti con piani di taglio multipli
 - o Forze di connessione inclinate rispetto alla fibratura
 - o Forze di connessione alternate
 - o Resistenza dei collegamenti
 - o Collegamenti soggetti a sollecitazioni taglienti
 - o Capacità portante di unioni legno-legno e pannello-legno
 - o Capacità portante di unioni acciaio-legno
 - o Rigidezza della connessione
 - o Collegamenti con chiodi
 - o Collegamenti con chiodi sollecitati da azioni taglienti
 - o Unioni legno-legno con chiodi
 - o Unioni pannello-legno con chiodi
 - o Unioni acciaio-legno con chiodi
 - o Collegamenti con chiodi soggetti a sollecitazioni assiali
 - o Collegamenti con chiodi soggetti a sollecitazioni combinate taglienti ed assiali
 - o Collegamenti con cambrette e graffe
 - o Collegamenti con bulloni
 - o Collegamenti con bulloni sollecitati da azioni taglienti
 - o Unioni legno-legno e acciaio legno
 - o Unioni pannello-legno
 - o Collegamenti con bulloni soggetti a sollecitazioni assiali
 - o Collegamenti con bulloni soggetti a sollecitazioni combinate taglienti ed assiali
 - o Collegamenti con spinotti metallici
 - o Collegamenti con viti
 - o Collegamenti con viti sollecitati da azioni taglienti
 - o Collegamenti con viti sollecitate da azioni assiali
 - o Collegamenti con viti sollecitati da azioni combinate taglienti ed assiali
 - o Disposizioni costruttive per collegamenti realizzati con mezzi di unione metallici a gambo cilindrico o Chiodi
 - o Bulloni e rondelle o Spinotti
 - o Viti
- COLLEGAMENTI CON MEZZI DI UNIONE SPECIALI DI TIPO AD ANELLO, A

- CAVIGLIA O A PIASTRA DENTATA
 - o Collegamenti con mezzi di unione ad anello o a caviglia soggette a sollecitazioni taglienti
 - o Calcolo della capacità portante
- CNR-DT 206 R1/2018
 - o Numero efficace
 - o Collegamenti con mezzi di unione a piastra dentata soggetti a sollecitazioni taglienti o Calcolo della capacità portante
 - o Spaziature
 - o Numero efficace
- COLLEGAMENTI INCOLLATI
 - o Collegamenti con elementi metallici incollati
 - o Resistenza dei collegamenti
 - o Resistenza di collegamenti con barre incollate
 - o Collegamenti con barre soggette a sollecitazione parallela al proprio asse
 - o Unioni con barre soggette a sollecitazione ortogonale al proprio asse
 - o Verifiche in esercizio per barre incollate sollecitate ortogonalmente al proprio asse o Unione con barre soggette a sollecitazioni combinate
 - o Resistenza di connessioni con piastre metalliche incollate
 - o Resistenza caratteristica
 - o Disposizioni costruttive
- RIGIDEZZA DELLE UNIONI
- CONNESSIONI TRAVE IN LEGNO-SOLETTA IN C.A.
 - o Resistenza e deformabilità di connessioni con spinotti
 - o Resistenza a deformabilità di connessioni realizzate con denti di calcestruzzo o Resistenza e deformabilità di connessioni realizzate con altri sistemi
- REGOLE SPECIFICHE PER LE TIPOLOGIE E I SISTEMI STRUTTURALI
- TIPOLOGIE STRUTTURALI
 - o Travature reticolari o Archi
 - o Telai
 - o Controventature
 - o Controventature orizzontali: diaframmi per tetti e solai o Controventature verticali: diaframmi per pareti
 - o Azioni sulle controventature
 - o Aste rettilinee compresse
 - o Travi inflesse
 - o Sistemi di travi parallele (ad anima piena o travature reticolari)
- SISTEMI STRUTTURALI
 - o Sistemi strutturali per edifici
 - o Edifici a telai leggeri irrigiditi
 - o Edifici a pareti di tavole incrociate o Edifici a telai pesanti
 - o Edifici tipo "blockhaus"
- PROGETTAZIONE PER LE AZIONI SISMICHE
- AZIONI
- COMPORTAMENTO DEI SISTEMI STRUTTURALI
- CNR-DT 206 R1/2018
- COMPORTAMENTO PLASTICO, FATTORI DI STRUTTURA, CLASSI DI DUTTILITÀ E GERARCHIA DELLE RESISTENZE
- ANALISI STRUTTURALE
- VERIFICHE ALLO SLV
- VERIFICHE ALLO SLE (SLD)
- PROGETTAZIONE PER LA DURABILITÀ
- REQUISITI DI DURABILITÀ NATURALE DEL LEGNO E DEI MATERIALI DERIVATI DAL LEGNO
- PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE LA DURABILITÀ

- RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- ROBUSTEZZA STRUTTURALE
- COMPORTAMENTO AL FUOCO
- RESISTENZA DI UN ELEMENTO LIGNEO ESPOSTO AL FUOCO
- RESISTENZA DI UN COLLEGAMENTO ESPOSTO AL FUOCO
- REGOLE DI ESECUZIONE
- CONTROLLI SULLA PROGETTAZIONE
- CONTROLLI DURANTE LA COSTRUZIONE E PROVE DI CARICO o Controlli di accettazione
o Prove di carico
- STRUTTURE ESISTENTI
- APPENDICI
- APPENDICE A – PROFILI PRESTAZIONALI
- APPENDICE B – COEFFICIENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE RESISTENZE DI CALCOLO
- APPENDICE C – COEFFICIENTI PER LE VALUTAZIONI DI DEFORMABILITÀ
- APPENDICE D – NORMATIVE DI RIFERIMENTO
- APPENDICE E – METODO GAMMA PER IL CALCOLO DELLE TRAVI COMPOSTE CON CONNESSIONE MECCANICA DEFORMABILE
- APPENDICE F – ESEMPI DI CALCOLO
 - o Trave di copertura inclinata
 - o Trave di copertura controventata
 - o Unione bullonata acciaio – legno – acciaio
 - o Colonna soggetta a sforzo normale e momento flettente
 - o Progetto-verifica di un solaio misto in legno lamellare-soletta in calcestruzzo

Link di riferimento: <https://www.cnr.it/it/node/7484>

CONDONO EDILIZIO NON PERFEZIONATO, SCATTA L'ORDINE DELLA DEMOLIZIONE

Consiglio di Stato Sentenza 09.03.2018, n. 1514

No al condono edilizio, ok alla demolizione delle opere abusive se non si pagano in tempo le rate dell'oblazione e degli oneri concessori. Il CdS chiarisce che i termini di pagamento sono tassativi. Se non si pagano in tempo le rate dell'oblazione e degli oneri concessori relativi alla domanda di condono edilizio, scatta l'ordine di demolizione.

A chiarirlo è il Consiglio di Stato nella recente sentenza 1514/2018.

I fatti

Al fine di sanare la realizzazione di un'opera abusiva (2 abitazioni al primo piano, realizzate come sopraelevazione di un preesistente immobile), i proprietari presentano nel 2004 un'istanza di condono ai sensi dell'art. 32 del dl 269/2003, convertito nella legge 326/2003 (secondo condono edilizio). Nel 2010 il Comune respinge l'istanza di condono contestando il mancato pagamento dell'esatta cifra relativa alla prima rata dell'oblazione e degli oneri concessori, nonché il mancato pagamento della seconda e della terza rata.

In mancanza della sanatoria, l'amministrazione ritiene abusive le opere realizzate e nel 2011 emette l'ordinanza di demolizione, come "atto dovuto".

I proprietari impugnano il diniego di sanatoria e la relativa ingiunzione a demolire, ricorrendo al Tar. Tar Napoli

Esaminato il caso, i giudici di primo grado ritengono che il ritardato pagamento della seconda e della terza rata di oblazione comporti di per sé il diniego del condono e, a seguire, l'ordine di demolizione delle opere abusive.

Infatti, i termini tassativi previsti dalla legge 326/2003 (secondo condono edilizio) per il pagamento di oblazione e oneri concessori sono:

- 10 dicembre 2004 per la prima rata
- 31 maggio 2005 per la seconda
- 30 settembre 2005 per la terza

I proprietari propongono ricorso al Consiglio di Stato.

La decisione del CdS

Il Consiglio di Stato ritiene che il punto fondamentale della questione sia il mancato pagamento della sanzione nei termini previsti dalla legge, da cui scaturisce il legittimo ordine di demolizione da parte dell'amministrazione comunale.

La legge sul condono ha introdotto, infatti, una deroga alle norme che disciplinano l'assetto del territorio, motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per concedere la sanatoria. Questo ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge, altrimenti comporterebbe di non ottenere i ricavi finanziari auspicati. Quindi, ha chiarito il CdS, i termini di pagamento sono tassativi.

Inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale condivisibile:

Il tardivo versamento della seconda e della terza rata della somma dovuta a titolo di oblazione è di per sé solo sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento amministrativo di reiezione dell'istanza di condono edilizio (in tal senso, anche C.d.S., sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 894).

Pertanto, a fronte del diniego del condono, l'ordinanza di demolizione si configura come provvedimento dovuto (sentenza dell'Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9).

Nel caso in esame, gli appellanti hanno costruito senza titolo una sopraelevazione che comprende due nuove abitazioni. Si tratta di un intervento qualificabile senza dubbio come nuova costruzione e necessita, quindi, della concessione edilizia, ad oggi il permesso di costruire. Pertanto, in mancanza del titolo edilizio, e del diniego della domanda di condono, le opere devono essere considerate abusive e pertanto da demolire.

Link di riferimento: <http://www.casaportale.com/public/uploads/17014-pdf1.pdf>



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

LA GUIDA PER LA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRICI IN ALTA TENSIONE

Guida Inail - lavori elettrici in alta tensione

Al rischio elettrico sono esposti sia i lavoratori che che si occupano dell'esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici, sia coloro che pur non avendo direttamente a che fare con gli impianti, svolgono attività nei pressi di elettrodotti (ad es. potature di piante/attività di cantiere varie). Al riguardo segnaliamo la guida Inail Lavori elettrici in alta tensione che ha lo scopo di presentare le disposizioni legislative e normative, al fine di ridurre i rischi per i lavoratori addetti agli impianti o che si trovino in prossimità delle parti attive.

Il documento è rivolto, infatti, ai lavoratori che si occupano dell'esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici di impianti a tensione > 1000 V, nonché ai lavoratori che svolgono la propria attività nei pressi di tali impianti, pur non avendo direttamente a che fare con essi.

Quando un lavoro comporta un rischio elettrico?

Per lavoro con rischio elettrico si intende: qualsiasi lavoro (elettrico o non elettrico) che si svolge con distanze dalle parti attive non protette inferiori alle distanze dell'Allegato IX del Testo Unico, tali distanze sono state indicate nella CEI 11-27, IV edizione, col simbolo DA9.

Il lavoro con rischio elettrico si suddivide in lavoro elettrico e lavoro non elettrico, in particolare:

- il lavoro elettrico si ha quando la distanza di lavoro dalle parti attive accessibili è inferiore alla distanza di prossimità, chiamata DV nella norma, o quando si lavora fuori tensione su tali parti
- il lavoro non elettrico si ha quando la distanza dalle parti attive accessibili è compresa tra DV e DA9

Contenuti

Oggetto della guida è la sicurezza sul lavoro in ogni mansione che possa interessare l'elettricità ad alta tensione; la guida passa in rassegna le disposizioni legislative e le norme per esaminare gli obblighi di legge, i compiti e le responsabilità nella gestione dell'impianto elettrico, nonché le verifiche, i DPI, la formazione, i guasti.

I riferimenti di legge sono ovviamente il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (dlgs 81/2008) a partire dal Capo III del Titolo III quindi le norme CEI 11-15 e CEI 11-27 con il recepimento della En 50110- 1:2013, il dm 4 febbraio 2011.

Nel dettaglio, la guida:

- fornisce alcune disposizioni operative per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori elettrici
- dettaglia le singole figure coinvolte nei lavori
- disamina i dispositivi di protezione individuale
- fa il punto sulle disposizioni in materia di formazione per gli addetti ai lavori elettrici e per i lavori in alta tensione (caratteristiche dei corsi, idoneità e abilitazioni)
- introduce alcune considerazioni sui lavori in prossimità di linee elettriche aeree (legislazione e riferimenti normativi ad essi riferiti)
- definisce e regola i concetti di misure, prove, ricerca di guasti
- riporta le novità apportate dalla norma CEI 11-27 ed. 2014

Ecco l'indice dei contenuti:

- Obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione a tensioni superiori a 1000 V a frequenza industriale
- La sicurezza nell'esecuzione dei lavori elettrici
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 febbraio 2011
- Persone coinvolte nei lavori elettrici
- I dispositivi di protezione individuale
- La formazione per i lavori in alta tensione
- Lavori in prossimità di linee elettriche aeree
- Misure, prove, ricerca di guasti
- Le novità della norma CEI 11-27 ed. 2014

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-lavori-elettrici-in-alta-tensione.pdf>



FISCALE

FISCALE

BONUS VERDE – CHIARIMENTI SULLE AGEVOLAZIONI

Indicazioni applicative da Assofloro Lombardia

Al fine di fornire ai contribuenti i chiarimenti necessari alla corretta applicazione del bonus verde, Assofloro Lombardia ha presentato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di consulenza giuridica.

In pratica, ha formalmente sottoposto alle Entrate una serie di quesiti accompagnati da una propria soluzione interpretativa, supportata dai professionisti. L'obiettivo è di consentire agli operatori di adeguare il proprio comportamento ed evitare contestazioni di carattere tributario.

Attraverso la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'Istanza presentata, vengono fornite indicazioni operative sulle modalità di accesso e di utilizzo della detrazione, che costituiscono punto di riferimento ufficiale.

Indicazioni applicative Assofloro

Bonus verde

Istituito dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36%, a partire dal 1 gennaio 2018, delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 circa gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, fino ad un limite massimo di 5.000 euro per unità immobiliare.

L'agevolazione è fruibile senza che sia collegata ad una ristrutturazione edilizia e senza alcun titolo abilitativo.

Chi può usufruire dell'agevolazione?

Beneficiari della detrazione sono tutti coloro, sia privati che condomini, che possiedono un'unità immobiliare ad uso abitativo (proprietari, nudi proprietari e titolari di altri diritti reali), nonché coloro che detengono l'unità immobiliare abitativa con un titolo idoneo (locazione e comodato). Sono pertanto esclusi dall'agevolazione gli immobili di nuova costruzione, uffici, negozi, magazzini.

Nel caso di interventi su parti condominiali, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata versata al condominio entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Che cosa è agevolabile?

Sono agevolabili le spese riguardanti la sistemazione a verde, ex novo o di radicale rinnovamento, di:

- aree scoperte private di edifici esistenti
- unità immobiliari
- pertinenze o recinzioni
- impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili
- sistemazione di giardini di interesse storico

Sono, inoltre, agevolabili anche le spese di progettazione e manutenzione relative all'esecuzione dei precedenti interventi.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interventi devono essere di natura straordinaria, con la conseguenza che sono agevolabili le opere che s'inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel rinnovamento dell'esistente, quindi anche la fornitura di piante e arbusti, anche in vasi mobili (se detta collocazione rientra in un intervento più ampio di sistemazione a verde di immobile residenziale).

Che cosa non è agevolabile?

Sono esclusi dalla detrazione:

- le spese per la manutenzione ordinaria annuale preesistenti semplice (esempio, potatura siepe, rasatura prato, etc) di giardini preesistenti (sia privati che acquisto di condominiali)
- i lavori eseguiti in economia e il semplice acquisto di vasi per il balcone

Interventi che rientrano nell'agevolazione

- sistemazione del verde (giardini, giardini pensili, terrazzi e balconi (anche condominiali)
- installazione o rifacimento di impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- recupero del verde di giardini di interesse storico
- fornitura di piante e arbusti e loro messa a dimora
- riqualificazione di prati (con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro)
- spese di progettazione
- lavori e interventi per la trasformazione di un'area incolta in aiuole e giardini

Quali sono gli importi in gioco

- spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (vale la data del bonifico o il pagamento entro il 31/12/2018)
- detrazione Irpef pari al 36%
- limite massimo agevolabile 5.000 euro (compreso Iva)
- ripartizione della detrazione in 10 quote annuali costanti e di pari importo
- cumulabile su più immobili (bonus cumulabile per interventi su diversi immobili di proprietà; il bonus può spettare anche più volte con distinti limiti di spesa)

Cosa indicare in fattura

Inserire nella fattura la seguente dicitura:

In ottemperanza alla Legge 205 del 2017 art.1 comma 12-15 Per la fruizione della detraibilità del 36%

Come procedere con i pagamenti

Per fruire del bonus è necessario eseguire i pagamenti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità, come ad esempio:

- bonifico ordinario
- assegni (bancari e/o postali)
- bancomat
- carte di credito

Alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Nel documento, inoltre, sono riportati alcuni importanti chiarimenti già forniti dall'Agenzia delle Entrate:

- nel caso di lavori eseguiti presso condomini, qualora rientrino nella detrazione fiscale si applica la ritenuta del 4%. Non si applica la ritenuta dell'8% da parte degli istituti di credito per i prestatori d'opera
- si rendono applicabili le disposizioni indicate nell'art. 16-bis dpr 917/1986 (TUIR), le quali stabiliscono la riduzione del bonus al 50% per gli interventi realizzati su immobili utilizzati in modo promiscuo
- nel caso di interventi sia su parti comuni che su parti private (anche dello stesso edificio), il bonus raddoppia, e ne spetta uno (di 5.000 euro) per il lavoro sul giardino privato e l'altro (per il medesimo importo) con riferimento alla quota di spesa imputabile per gli interventi sul giardino condominiale

Link di riferimento: <https://www.giornaledibrescia.it/filedelivery/policy:1.3255560:1522427655/bonus%20verde%20-%20indicazioni%20applicative.pdf>

PAGAMENTI PA - CHIARIMENTI DELLA RAGIONERIA DI STATO

Circ. Ragioneria Generale dello Stato 21.03.2018, n. 13

La Ragioneria Generale dello Stato fornisce importanti chiarimenti circa la disciplina del blocco dei pagamenti PA (Pubbliche Amministrazioni) in presenza di debiti fiscali derivanti da cartelle di pagamento, alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018.

Ai sensi dell'art. 48-bis del dpr 602/1973, le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro (il precedente limite era di 10.000 euro) sono tenute a verificare, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui non risultino in regola, le PA non possono procedere al pagamento e devono segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, per le somme iscritte a ruolo.

La circolare n. 13 del 21 marzo 2018

Modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018

A partire dal 1 marzo 2018 sono operative le seguenti modifiche introdotte dalla recente legge di Bilancio:

- la nuova soglia dei 5.000 euro oltre il quale scatta l'obbligo di verifica e il blocco dei pagamenti da parte degli enti della PA nei confronti dei soggetti che hanno debiti fiscali
- estensione da 30 a 60 giorni del periodo di sospensione del pagamento, da parte dei soggetti pubblici, degli importi delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente

Soluzioni interpretative

Il documento contiene, inoltre, le soluzioni interpretative relative ad alcuni profili della disciplina rispetto ai quali sono emersi dubbi e incertezze, ossia:

- ambito soggettivo
- split payment
- pagamento e giudizio di ottemperanza
- pagamento agli eredi del beneficiario originario
- mandato con rappresentanza e procura all'incasso
- inadempienza contributiva
- fermo amministrativo

- pagamenti di tributi a favore di società di capitali
- frazionamento dei pagamenti

In particolare, il documento chiarisce che rientrano nell'ambito soggettivo della disciplina in esame (prima di effettuare pagamenti di importo superiore alla soglia di 5.000 euro sono tenuti a procedere nei confronti dei beneficiari alla verifica prevista):

- gli enti pubblici economici
- le aziende speciali, anche consortili
- le altre aziende pubbliche
- le gestioni commissariali (previste da norme statali o regionali in relazione a settori specifici o a situazioni particolari).

Al contrario, non rientrano nel perimetro applicativo le fondazioni e le associazioni di enti pubblici (enti a struttura associativa).

Infine, la circolare, allo scopo di chiarire i rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società rientranti nell'ambito soggettivo dell'articolo 48-bis, precisa che non sussiste l'obbligo dell'espletamento della verifica nelle ipotesi di pagamenti disposti da tutti questi soggetti tra loro.

Infine, in merito al rapporto tra le disposizioni sul blocco dei pagamenti della PA e il meccanismo dello split payment, la circolare chiarisce che in tutti i casi in cui risultano assoggettate alla scissione dei pagamenti le PA, per l'individuazione della soglia dei 5.000 euro, non dovranno considerare l'Iva, ma dovranno tener conto soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo dovuto al netto dell'Iva.

Link di riferimento: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-II/CIRCOLARI/2018/13/Circolare_del_21_marzo_2018_n_13.pdf



SICUREZZA

SICUREZZA

NOMINA DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) ENTRO IL 25.05.2018

Regolamento generale protezione dei dati 27.04.2016 n. 679 - G.U. Europea 04.05.2016

Il Regolamento generale per la protezione dei dati (n. 2016/679) è la normativa di riferimento in materia di protezione dei dati. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, il Regolamento diventa applicabile dal 25 maggio 2018, al fine di consentire la tutela alla protezione dei dati personali inteso come diritto fondamentale delle persone fisiche.

In base a quanto stabilito dal Regolamento, tutti gli enti pubblici e numerosi soggetti privati devono, quindi, provvedere alla nomina del responsabile protezione dati (RPD) entro il 25 maggio 2018.

Tuttavia, i liberi professionisti e le imprese individuali sono esonerati da tale nomina; il chiarimento arriva direttamente dal Garante per la protezione dei dati personali nelle nuove FAQ sul responsabile protezione dati in ambito privato.

Responsabile protezione dati (RPD)

Il responsabile protezione dati (RPD), figura introdotta dal nuovo Regolamento, è un consulente esperto e qualificato che affianca il titolare nella gestione delle questioni connesse al trattamento dei dati personali e lo aiuta a rispettare la normativa vigente.

Tale figura, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dal Regolamento, ma già diffuso in altri Stati membri, ha un ruolo da tenere ben distinto da quello del responsabile del trattamento, che affianca per compiti e responsabilità il titolare stesso.

La nomina

Come stabilito dal Regolamento, il RPD deve essere nominato obbligatoriamente dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in una serie definita di ipotesi.

Il ruolo di RPD può essere affidato ad uno dei dipendenti dell'azienda ma può anche essere esterno, affidato a un fornitore di servizi (libero professionista o azienda) tramite apposito contratto, nel qual caso dovrà essere nominato anche responsabile del trattamento. Può essere una persona fisica o un'organizzazione, e può essere nominato per un gruppo di imprese al fine di ridurre i costi.

I requisiti

Per poter essere nominato, il RPD deve essere in possesso di alcuni requisiti, in particolare:

- deve avere un'adeguata competenza e conoscenza della normativa e della prassi in materia di gestione dei dati personali, anche con riferimento alle misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali (non è necessario che sia in possesso di attestazioni formali, né che sia iscritto in un apposito albo professionale, ma la frequentazione di un corso di perfezionamento o di un master può essere uno strumento adeguato per dimostrare il raggiungimento di un livello adeguato di conoscenza)
- deve essere una figura autonoma e indipendente e deve svolgere le sue funzioni in assenza di conflitto di interesse (tale ruolo non potrà quindi essere svolto da soggetti che si trovano ai vertici di un'azienda e che possono gestire o influenzare le soluzioni e le scelte concretamente adottate in tema di trattamento di dati personali)

I compiti

Il responsabile deve controllare il rispetto del regolamento, informare e sensibilizzare i dipendenti sugli obblighi in materia di riservatezza, valutare l'impatto delle attività svolte dall'azienda o dalla Pubblica Amministrazione per cui lavora sul sistema interno di tutela delle informazioni personali.

Fanno parte di questi compiti di controllo svolti dal RPD:

- la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti
- l'analisi e la verifica della conformità dei trattamenti
- l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di titolare o responsabile

FAQ RPD in ambito privato

Nelle nuove FAQ del Garante, sul ruolo del responsabile protezione dati in ambito privato, vengono chiariti quali sono i soggetti obbligati e quelli esentati alla nomina del RPD.

Soggetti obbligati alla nomina del RPD

Di fatto, sono obbligati alla nomina: istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle "utilities" (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento (FAQ n. 3).

Soggetti esentati dalla nomina del RPD

La designazione del responsabile del trattamento non è obbligatoria in relazione a trattamenti effettuati da:

- liberi professionisti operanti in forma individuale
- agenti, rappresentanti e mediatori operanti non su larga scala
- imprese individuali o familiari
- piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipendenti

La nomina anche in questi casi viene, però, raccomandata, per dimostrare di essersi responsabilizzati (FAQ n. 4).

A titolo esaustivo ecco l'elenco completo delle domande:

1. Chi è il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e quali sono i suoi compiti?
2. Quali requisiti deve possedere il responsabile della protezione dei dati personali?
3. Chi sono i soggetti privati obbligati alla sua designazione?
4. Chi sono i soggetti per i quali non è obbligatoria la designazione del responsabile della protezione

dei dati personali?

5. È possibile nominare un unico responsabile della protezione dei dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale?
6. Il responsabile della protezione dei dati personali deve essere un soggetto interno o può essere anche un soggetto esterno? Quali sono le modalità per la sua designazione?
7. Il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali è compatibile con altri incarichi?
8. Il responsabile della protezione dei dati personali è una persona fisica o può essere anche un soggetto diverso?

Link di riferimento: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT>



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, OBBLIGHI PER SCUOLE E ASILI NIDO

DM Interno 21.03.2018 - G.U. 29.03.2018, N. 74

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 74 del 29 marzo 2018) il decreto 21 marzo 2018 recante: Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Finalità

Il provvedimento ha lo scopo di adeguare alla normativa antincendio scuole e asili nido, definendo le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal decreto, dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di adeguamento, che fissano livelli di priorità programmatica.

Ricordiamo, infatti, che il 31 dicembre 2017 è scaduto il termine, più volte prorogato, per adeguare le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e per gli edifici e locali adibiti ad asili nido ai requisiti previsti dal dm 26 agosto 1992.

Il decreto suddivide in 3 livelli di priorità le disposizioni di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole (rispettivamente indicate nel dm 26 agosto 1992 per le scuole e nel dm 16 luglio 2014 per gli asili nido).

Adeguamento antincendio: le indicazioni prioritarie per le scuole

Il provvedimento stabilisce che, per le scuole, i livelli di priorità programmatica sono:

- livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del dm 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio
- livello di priorità B – osservanza delle disposizioni dm 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l'informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi
- livello di priorità C – le restanti disposizioni del decreto ministeriale

Le attività di adeguamento potranno essere realizzate secondo le suddette indicazioni, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche del dm 3 agosto 2015 (come integrato dal dm 7 agosto 2017) e fatti salvi gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del dpr 151/2011 e l'integrale osservanza del ddm 26 agosto 1992 Adeguamento antincendio: le indicazioni prioritarie per gli asili

Per l'adeguamento antincendio degli asili, i livelli di priorità programmatica sono:

- livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del dm 16 luglio 2014 relative a: servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio
- livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza
- livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto ministeriale

Le attività di adeguamento degli asili nido potranno essere effettuate secondo le citate indicazioni, fermo restando gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del dpr 151/2011 e l'osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del dm 16 luglio 2014.

Le indicazioni, inoltre, potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Infine, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, restano confermate le disposizioni di cui al dlgs 81/2008.

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/29/18A02229/sg>



VARIE

VARIE

COMUNE DI CAGNO - LO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE

Con lo sportello telematico polifunzionale è possibile presentare online tutte le pratiche della pubblica amministrazione a qualunque ora del giorno, senza recarti personalmente presso gli uffici dell'ente. La pratica presentata attraverso lo sportello telematico, infatti, sostituisce completamente quella in formato cartaceo, perché rispetta i dettami del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Lo sportello telematico polifunzionale ti permette di:

- consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali
- effettuare eventuali pagamenti online
- controllare ogni fase dello stato di avanzamento del procedimento.

In riferimento a quanto sopra, il Comune di Cagno promuove l'evento "Lo sportello telematico dell'edilizia privata del Comune di Cagno" per il giorno 5 maggio 2018.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online sul sito www.globogis.it entro giovedì 3 maggio 2018.

Link di riferimento: <https://sportellotelematico.comune.cagno.co.it>